

OGGETTO: SETTORE EDILIZIA - CONTRIBUTI 2015 RIDOTTI DELL'11,50 %

L'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 – dispone che:

- con decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (d.m.), da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, deve essere confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva prevista a favore dei datori di lavoro esercenti attività edile per gli operai con orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali;
- qualora il citato d.m. non venga emanato entro il 31 luglio, decorsi 30 giorni da tale data e sino all'adozione del menzionato decreto continua ad applicarsi la riduzione determinata per l'anno precedente, fatto salvo peraltro quanto sotto precisato ^(*).

Considerato che il d.m. di cui si tratta non è stato varato, con l'accluso messaggio 17/08/15 n. 5336 (allegato 1) l'INPS ha comunicato che, per il 2015, le aziende edili interessate possono applicare lo sgravio contributivo nella misura prevista per l'anno precedente, **pari all'11,50 per cento** (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17 e 2 del 2014; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 6/2013). A tal fine, dall'1 settembre 2015 devono presentare apposita istanza telematica all'Istituto di previdenza, avvalendosi del modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale del suo sito internet.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015; relativamente alla modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e all'individuazione dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri illustrati dall'INPS con l'acclusa circolare 10/04/15 n. 75 (allegato 2 – riportata anche su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 8/2015).

^(*) La percentuale definitiva della riduzione contributiva deve essere determinata da un decreto ministeriale da emanarsi entro il 15 dicembre 2015: qualora lo stesso non venga adottato, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire il beneficio fruito. Nel caso in cui, invece, la percentuale definitiva venga stabilita in misura diversa dall'11,50%, la differenza (a credito o a debito) sarà oggetto di conguaglio.

Allegato 1: INPS - Messaggio 17 agosto 2015, n. 5336

OGGETTO: Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 29 d.l. 244/1995.

Come è noto, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La normativa prevede altresì che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al **11,50%**.

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015.

Si ricorda che hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici *Ateco 2007* da 412000 a 439909.

Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici *Ateco 2007* da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia relativamente al 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7N"; a prescindere dalla data di inoltro dell'istanza, il codice di autorizzazione "7N" avrà validità da agosto a dicembre 2015.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale "L206" nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale "L207", nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, l'azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora

in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Nell'ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l'anno 2015 o modificarne la misura rispetto all'anno 2014, l'Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Allegato 2 - INPS - Circolare 10 aprile 2015, n. 75

OGGETTO: Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2014. Indicazioni operative.

SOMMARIO: *Con decreto del 5 dicembre 2014, il Ministero del lavoro ha confermato – per il 2014 - la riduzione contributiva prevista dall'articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Si forniscono le indicazioni operative per l'ammissione ed il godimento del regime agevolato.*

PREMESSA

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2014 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015 – ha confermato per l'anno 2014, nella misura dell'11,50 %, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l'insieme delle modalità operative.

1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell'11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici *Ateco 2007* da 412000 a 439909.

Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici *Ateco 2007* da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Si osserva, inoltre, che l'agevolazione:

- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014;
- non trova applicazione sul contributo previsto dall'articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione

continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria [\[1\]](#);

- è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.

Si osserva, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991).

Si ricorda altresì che in base all'art. 36 *bis*, comma 8, del decreto legge 223/2006, i datori di lavoro:

- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Le citate disposizioni, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.

Si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi territorialmente competenti dell'Inps – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruito.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite, da ultimo, con il messaggio numero 6534 del 11 agosto 2014.

2. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Inps, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, verrà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine verrà attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto.

I sistemi informativi centrali - in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo agosto 2014 – maggio 2015; per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a maggio 2015.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2014.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015.

Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2014, va esposto il codice causale “L207”, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Il codice causale “L206”, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, che si riferisce al beneficio corrente, non può viceversa essere esposto.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (allegato n. 2); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.

[1] A decorrere dall’anno 2005, è previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo in base alla legge 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.